

Assistente arbitrale di parte (calciatore e/o dirigente) (da regola n. 6 Regolamento del giuoco del calcio)

- 1) Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato o un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente di parte dell'arbitro è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara.
- 2) Non possono fungere da assistenti di parte tesserati di età inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara quale calciatore.
- 3) All'arbitro non è consentito sostituire gli assistenti di parte con colleghi arbitri non designati ufficialmente.
- 4) Un calciatore che inizia la gara con funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare al gioco come calciatore (tale disposizione non ha valore per l'attività ricreativa e per le gare del Settore Giovanile e Scolastico). Per contro, un calciatore che abbia già preso parte al gioco, può essere incaricato delle funzioni di assistente di parte purché non sia stato espulso.
- 5) È inibito ai dirigenti, ai calciatori ed in genere a tutti i tesserati della FIGC colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione, di svolgere le funzioni di assistente di parte dell'arbitro fino a quando risulti regolarmente scontata la sanzione loro inflitta, a pena di inasprimento della stessa.